

Roma, 04 novembre 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c.

Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni relative al trattamento di integrazione salariale (TIS) c.d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro per il mese di **ottobre 2020**.

In questi giorni sono in corso di perfezionamento da parte dei Ministeri competenti i provvedimenti di assegnazione delle risorse per il finanziamento della misura del trattamento di integrazione salariale c. d. semplificato.


Il Fondo provvederà a rimborsare tempestivamente alle Agenzie per il Lavoro i predetti trattamenti di integrazione salariale, relativi al mese di ottobre, secondo le modalità note non appena perverranno le risorse statali.

Ciò premesso, fermi restando i termini contrattuali e di legge per il pagamento delle retribuzioni e della contribuzione previdenziale, le Agenzie potranno inviare al Fondo, **dalle ore 12:00 di lunedì 9 novembre alle ore 12:00 di venerdì 13 novembre**, il modello di dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi di dettaglio degli importi relativi al **trattamento di integrazione salariale per il mese di ottobre 2020**.

La suddetta dichiarazione dovrà essere trasmessa compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it> già utilizzata dalle Agenzie per il trattamento di integrazione salariale ordinario.

La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n° di lavoratori coinvolti nella procedura;
- n° di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- costo totale della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - ✓ costo a titolo di retribuzione;
 - ✓ costo a titolo di contribuzione.



Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con un'unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di **ottobre 2020**.

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda la parte retributiva, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore, tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione che abbiano il carattere di continuità e che vengono assoggettati alla contribuzione obbligatoria, eventualmente anche previsti dalla contrattazione di secondo livello applicata dall'utilizzatore e maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

| Retribuzione lorda mensile | Tetto | Importo lordo |
|---------------------------------|-------|---------------|
| Inferiore o uguale a € 2.159,48 | Basso | € 998,18 |
| Superiore a € 2.159,48 | Alto | € 1.199,72 |

Per la parte contributiva sarà riconosciuto il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi.

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari per i quali il Fondo effettua l'anticipazione delle risorse.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino